

**FONDO DI ROTAZIONE**

Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, art. 57
Legge regionale 17 giugno 2016, n. 17

Disposizioni operative per la concessione di finanziamenti agevolati**Interventi a favore delle IMPRESE AGROALIMENTARI****1) Descrizione intervento**

L'intervento consiste in investimenti materiali nelle imprese agroalimentari per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I al Trattato di Funzionamento della UE, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Ai fini delle presenti disposizioni si intende per:

- a) "trasformazione di prodotti agricoli": qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- b) "commercializzazione di un prodotto agricolo": la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione di un prodotto agricolo se avviene in locali separati, adibiti a tale scopo.

2) Finalità

Gli investimenti devono soddisfare il seguente obiettivo: miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'impresa, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione.

3) Aree d'intervento

Sono ammissibili gli interventi effettuati nel territorio della Regione del Veneto.

4) Tipologia di sostegno

Si tratta di prestiti a tassi ridotti. Il fondo di rotazione fornisce provvista a tasso zero agli intermediari finanziari per l'erogazione di:

- FINANZIAMENTI AGEVOLATI;
- LOCAZIONI FINANZIARIE AGEVOLATE con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato; la spesa massima ammissibile è rappresentata dal costo di acquisto al netto di IVA e dal canone iniziale.

5) Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dei finanziamenti agevolati con l'utilizzo del Fondo di rotazione, le micro, le piccole e le medie imprese (come definite nell'Allegato I del Reg UE n. 702/2014 del 25 giugno 2014) che svolgono sia la fase di trasformazione che quella di commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I al trattato di funzionamento dell'Unione europea, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Nel caso in cui tali imprese siano anche produttori agricoli, la materia prima agricola proveniente dalla propria azienda deve rappresentare un quantitativo non prevalente (inferiore al 50%) della produzione da trasformare.



6) Condizioni di ammissibilità

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6 del Reg. UE n. 702/2014, al fine di assicurare l'effetto incentivante dell'aiuto, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario deve avere presentato la domanda di aiuto.

Al momento della presentazione della domanda di ammissione a finanziamento agevolato, l'impresa richiedente deve:

- a) risultare in attività;
- b) essere iscritta all'Anagrafe delle ditte del Settore primario
- c) essere iscritta alla C.C.I.A.A e in possesso del codice primario di attività (ATECO 2007) ricompreso nel seguente elenco:

A.01 "Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi" con esclusione di quelle individuate dai codici: 01.49.2, 01.61, 0.1.62, 0.1.7.
C10 "Industrie alimentari", con esclusione di quelle individuate dai codici 10.2, 10.42, 10.52, 10.7, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 10.92,
C11 "Industria delle bevande con esclusione di quelle individuate dai codici 11.01, 11.05, 11.07,
C12 "Industria del tabacco

- d) dimostrare la redditività dell'impresa;
- e) dimostrare congruità economico finanziaria dell'investimento rispetto all'attività svolta;
- f) assicurare la conformità alle norme comunitarie applicabili allo specifico investimento;
- g) non trovarsi in condizioni di difficoltà ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, punto 14 del Reg. UE n. 702/2014.

Al momento dell'erogazione della quota pubblica del finanziamento da parte del Gestore, l'impresa deve possedere/detenerne in Veneto almeno una U.T.E., come definita dall'art. 1 del DPR 1/12/1999 n. 503.

Non sono ammissibili all'intervento:

- a) le grandi imprese;
- b) le imprese che si trovano in condizioni di difficoltà ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, punto 14 del Reg. UE n. 702/2014;
- c) le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.
- d) le imprese che presentano rating equivalente alla categoria CCC o inferiore, ai sensi della Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) e in applicazione delle disposizioni del Reg. UE n. 702/2014, articolo 1, punto 6.

7) Investimenti ammissibili

Sono ammissibili all'agevolazione i seguenti investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli:

1. costruzione/acquisto, ristrutturazione, ammodernamento di beni immobili per la lavorazione, condizionamento, trasformazione, commercializzazione, immagazzinamento di prodotti agricoli;
2. acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato

8) Condizioni di ammissibilità degli investimenti

Gli investimenti devono essere conformi alla legislazione dell'Unione e dello Stato in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

Non possono essere concessi aiuti che violano i divieti o le restrizioni stabiliti dal Reg. UE n. 1308/2013, anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell'Unione previsto da tale regolamento.

Limiti e vincoli per gli investimenti volti alla produzione di energia da fonti rinnovabili

Sono ammissibili gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili che soddisfano le seguenti condizioni:



- a) la produzione di energia sia utilizzata esclusivamente per autoconsumo;
- b) siano rispettati i criteri minimi di efficienza previsti dalla normativa vigente in materia;
- c) per la produzione di energia non sia utilizzata biomassa classificabile come rifiuto (D.Lgs. n. 152/2006 parte quarta);
- d) negli impianti, la cui finalità principale sia la produzione di elettricità a partire dalla biomassa, sono ammissibili agli aiuti purché sia utilizzata una percentuale minima di energia termica, pari al 40% di quella prodotta.
- e) gli impianti di sola produzione di energia termica devono rispettare un'efficienza di conversione non inferiore all'85%, in coerenza con le norme nazionali di settore.

Limiti settoriali

Nel settore dell'olio di oliva non sono finanziabili investimenti finalizzati all'incremento della capacità di trasformazione e magazzinaggio.

9) Spese ammissibili

Sono ammessi i costi sostenuti per investimenti strutturali, impianti, attrezzature, hardware e software previsti al paragrafo 7 e le spese generali come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità. Le spese generali sono ammesse nel limite massimo del 5% dell'importo complessivo dell'operazione.

10) Spese non ammissibili

- 1) spese per investimenti non iscrivibili e/o non iscritti fra i cespiti ammortizzabili pluriennali e considerati nella gestione annuale dell'impresa;
- 2) impianti ed attrezzature usati;
- 3) investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione in vigore;
- 4) investimenti destinati a semplice sostituzione di impianti ed attrezzature esistenti;
- 5) acquisto di beni immobili usati che abbiano già fruito di finanziamento pubblico nel corso dei 10 anni precedenti;
- 6) acquisto di terreni;
- 7) acquisto di macchinari ed attrezzature per la produzione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari;
- 8) investimenti relativi alla produzione di biocarburanti prodotti da colture alimentari.
- 9) IVA, altre imposte e tasse
- 10) costi diversi da quelli di cui al paragrafo 7 connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi.

11) Importi e aliquote di sostegno

L'importo massimo della spesa ammessa a finanziamento è pari a 2.500.000 euro per soggetto giuridico beneficiario per un periodo massimo di tre anni, mentre quello minimo è fissato in 50.000 euro.

L'importo massimo è riferito al totale degli interventi finanziati ai sensi della LR n. 40/2003 art. 24.

In relazione alla disponibilità del fondo e nel rispetto di quanto previsto dal Reg. CE n. 702/2014 e dall'articolo 26 della L.R. 40/2003, per le iniziative presentate ai sensi della presente deliberazione l'intensità massima di aiuto, espressa in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL), è pari al 30% della spesa ritenuta ammissibile, elevata al 40% per le microimprese ubicate in zona montana.

Ai sensi dell'art. 4 par. 1. c) del Reg. UE n. 702/2014, l'equivalente sovvenzione lordo non deve superare l'importo di 7.500.000 euro per impresa e per progetto di investimento.

12) Criteri di priorità

Il seguente criterio di priorità e relativi punteggi trova applicazione esclusivamente nei periodi in cui la disponibilità del fondo non sia sufficiente ad assicurare la copertura a tutte le istanze pervenute:



Percentuale di materia prima agricola fornita (tramite vendita o conferimento), da imprese agricole o società partecipate prevalentemente da imprenditori agricoli, all'impresa richiedente rispetto al totale della materia prima trasformata:

% materia prima	Punti
% > 90	12
$90 \geq \% > 80$	11
$80 \geq \% > 75$	10
$75 \geq \% > 50$	9

13) Preferenza

A parità di punteggio si seguirà l'ordine decrescente di età anagrafica del legale rappresentante della impresa richiedente.

